

circ. n. 04/5267 del 25/10/2000

Oggetto: Iscrizione a ruolo delle somme da recuperare coattivamente a titolo di diritti evasi ovvero di sanzioni pecuniarie
1 – PREMESSA

L'art. 17 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n° 46 - recante modifiche al D.P.R. 29/9/1973, n° 602, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 53 del 5/3/1999 - prevede che la riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato si effettui mediante iscrizione a ruolo.

Tale principio si incardina nella normativa di riordino del servizio di riscossione - previsto dal D.P.R 29/9/1973 n° 602 e dal D.P.R. 28/1/1988 n° 43 - che, partendo dalla legge delega 28 settembre 1998 n° 337, trova compiuta disciplina anche nei sottoelencati atti normativi:

- D.L.vo 22/3/1999, n° 37 - (G.U. 46 del 25/2/1999) ;
- D.D.G. Dip. Entrate 23/3/1999 - (G.U. 73 del 29/3/1999) ;
- D.L.vo 13/4/1999, n° 112 - (G.U. 97 del 27/4/1999) ;
- D.L.vo 17/8/1999, n° 326 - (G.U. 221 del 20/9/1999) ;
- D.M. 3/9/1999, n° 321 - (G.U. 218 del 16/9/1999) ;
- D.M. 17/9/1999 - (G.U. 241 del 13/10/1999) ;
- D.D.G. Dip. Entrate 22/10/1999 - (G.U. 255 del 29/10/1999).

In base alla suddetta normativa, pertanto, a far data dal ricevimento della presente, tutte le somme che i Sigg. Ispettori devono riscuotere sia a titolo di sanzioni pecuniarie per fatti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - di natura penale od amministrativa - che a titolo di recupero di tributi evasi sui tabacchi consumati in frode, nonché le relative maggiorazioni e spese saranno iscritte in un ruolo da consegnare al concessionario della riscossione, il quale, dopo aver esperito i tentativi per il recupero, procederà ad attivare tutte le azioni per la realizzazione forzosa delle pretese creditorie dello Stato.

2. - NATURA DEL RUOLO

Il ruolo è un elenco di crediti che l'Ente creditore individua come esigibili e che viene consegnato agli agenti della riscossione per il recupero delle somme ivi riportate. Al fine di consentire tale ultima operazione è necessario che il ruolo sia reso esecutivo mediante attestazione del medesimo Ente circa la presenza di un titolo che ne giustifichi l'eseguitività.

Pertanto, il presupposto indispensabile per l'iscrizione a ruolo della somma è l'eseguitività del credito relativo e, quindi, la presenza di un titolo che ne attesti definitivamente la recuperabilità. Titoli esecutivi sono le sentenze dell'autorità giudiziaria di accertamento del fatto illecito compiuto dal debitore, una volta passate in giudicato nonché i provvedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni ai sensi della normativa vigente, divenuti inoppugnabili.

Si procederà quindi ad iscrivere a ruolo tutte le somme da riscuotere a titolo di: multe, ammende, pene pecuniarie, spese; sanzioni amministrative ed eventuali maggiorazioni; tributi evasi sui tabacchi dei quali sia accertato - a seguito di pronuncia non di assoluzione da parte dell'autorità giudiziaria - il consumo in frode; interessi sulle somme predette.

L'iscrizione a ruolo delle predette somme è in ogni caso subordinata ad un atto di comunicazione dell'ammontare del debito al trasgressore, realizzato mediante un preventivo invito al pagamento di quanto dovuto entro un dato termine, decorso il quale sarà possibile effettuare la suddetta operazione.

A tal fine si richiama l'attenzione dei Sigg. Ispettori sulla differenza tra riscossione mediante ruolo coattiva e quella spontanea disciplinata dall'art. 32 del D. L.vo 46/1999 così come sostituito dall'art.2 lett. c) del D. L.vo 326/1999.

Pertanto, laddove non si realizzi la riscossione immediata si attiverà la procedura di iscrizione a ruolo, procedendo a quella coattiva salvo che la parte non richieda una dilazione nel pagamento che può essere concessa quando si verifichino le condizioni prescritte nell'art. 19 del D.P.R. 602/1973 come modificato dall'art. 7 del D.L.vo 46/1999.

Per tutte le somme cui si è fatto cenno, l'Ente creditore è l'Amministrazione dei monopoli - per il tramite delle sue articolazioni periferiche - mentre i concessionari della riscossione sono i soggetti che agiscono nei rispettivi ambiti territoriali come affidatari di tale pubblico servizio.

E' da tener presente, peraltro, che i concessionari della riscossione sono uniti in uno specifico Consorzio Nazionale il quale, opportunamente interpellato, ha attribuito all'Amministrazione dei monopoli di Stato e alle sue articolazioni periferiche un codice Ente e dei codici Ufficio, individuando altresì i codici entrata delle varie voci possibili di riscossione, secondo la ripartizione contenuta nella nota in allegato (all.1)

3. - FORMAZIONE DEL RUOLO

La compiuta disciplina sulla formazione dei ruoli è contenuta nel citato decreto ministeriale 3 settembre 1999, n° 321, che ne determina, in linea di principio, la formazione meccanizzata da parte dell'Ente creditore. Nelle more della realizzazione di quanto appena esposto, anche al fine di adeguare le procedure a quelle già in uso presso il Dipartimento delle Entrate, l'art. 3 del predetto decreto consente una procedura alternativa attraverso l'ausilio del Consorzio Nazionale dei Concessionari (CNC).

Gli Ispettorati in indirizzo, pertanto, a far data dal ricevimento della presente, provvederanno a formare, per i crediti riscuotibili tramite i concessionari, le minute dei ruoli, ossia elenchi di crediti da affidare in concessione per il recupero.

Tali minute devono contenere gli elementi indicati nel secondo comma del citato art. 3. In particolare:

- dovrà essere indicato il codice dell'Ispettorato sia in qualità di creditore che di beneficiario;
- sotto il profilo della specie, il ruolo è normalmente ordinario, salvo per quei crediti per i quali vi è fondato motivo di perdere la possibilità di recupero (es. per l'avvicinarsi del termine prescrizione) e in tal caso, per le somme corrispondenti, sarà formato uno specifico ruolo straordinario;
- le voci indicate alle lettere d), e) ed f) sono alternative; pertanto, considerata la peculiarità dei crediti riscuotibili, nelle minute saranno normalmente indicati gli elementi della voce e);
- vi è inoltre la necessità di riportare per ogni credito il relativo codice entrata (lett. g), il periodo di riferimento (lett. h), nonché gli importi (lett. i), l'eventuale rateizzazione e le modalità di effettuazione dei pagamenti da parte dei creditori (lett. l), nonché le altre indicazioni previste.

Le minute, così formate, saranno inviate ai centri elaborativi del CNC secondo l'articolazione periferica contenuta nell'allegata nota del Consorzio dell'11 luglio 2000 (all.2).

Il CNC provvede quindi all'informatizzazione dei ruoli restituendoli all'Ente creditore entro i termini prescritti dal più volte citato art. 3, al fine di ottenere il visto di esecutorietà da parte dell'Ispettore entro e non oltre dieci giorni dalla restituzione, per l'avvio della vera e propria riscossione coattiva dei crediti in argomento, mediante i concessionari nei rispettivi ambiti territoriali.

Relativamente alla consegna dei ruoli ai concessionari da parte del CNC, si evidenzia che l'art. 4 del più volte citato D.M. 321 prevede un termine presuntivo a seconda del periodo di restituzione del ruolo esecutivo dall'Ente creditore al CNC.

4. - RISCOSSIONE COATTIVA

Sono dunque i concessionari della riscossione a provvedere al tentativo di recupero forzoso dei crediti dell'Amministrazione iscritti nel relativo ruolo. I medesimi soggetti formeranno, poi, le cartelle di pagamento secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.M. 321/99. A tal fine, sarà pertanto necessario che gli Ispettorati indichino anche le modalità ed i termini di impugnazione relativi alle entrate di propria pertinenza, per le indicazioni dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990.

I concessionari suddetti, per ottemperare al loro compito, hanno i medesimi poteri che sono attribuiti alle pubbliche amministrazioni in ordine alle possibilità di recupero forzoso dei crediti iscritti a ruolo. A tal fine è a loro consentito accedere alle informazioni possedute dall'anagrafe tributaria per individuare i beni dei debitori su cui poter esercitare azioni esecutive nonché la possibilità di intervenire direttamente con strumenti coattivi per ottenere soddisfazione dei crediti (cfr. artt. 18 e 21 del D. L.vo 112/1999).

A seguito dei tentativi esperiti i concessionari comunicheranno agli Ispettorati l'esito delle procedure messe in atto.

In caso di recupero di tutto o parte del credito, la somma ricavata sarà versata dai medesimi concessionari direttamente sui conti correnti postali intestati ai sigg. contabili, che provvederanno a ripartirle, secondo le disposizioni della normativa vigente relative al credito di pertinenza.

Nel caso di mancata possibilità di recupero delle somme iscritte a ruolo il concessionario deve, ai sensi dell'art. 19 del più volte citato D.L.vo 112/99, dare comunicazione di inesigibilità del credito che ne costituisce il titolo.

Tale comunicazione, necessaria al fine di consentire all'Ente creditore la valutazione dell'operato del concessionario e poter procedere quindi al discarico delle somme iscritte a ruolo, deve essere conforme al modello di cui all'allegato 1 del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 22/10/1999.

Qualora si rinvenga da parte di codesti Ispettorati una delle cause - previste dal secondo comma del predetto art. 19 - di perdita del diritto al discarico, gli Ispettorati potranno in essere la procedura prevista dall'art. 20 del D.L.vo 112/99 emettendo, ove sussistano le condizioni previste, apposito provvedimento di diniego del discarico delle somme.

In caso di valutazione di conformità dell'operato del concessionario i Sigg. Ispettori, nell'arco temporale previsto dall'art. 19, terzo comma, del menzionato decreto invieranno apposita comunicazione agli uffici dell'Anagrafe tributaria al fine di conoscere se, nel suddetto periodo, il debitore entri in possesso di ulteriori beni sottoponibili ad esecuzione forzata. Decorso il suddetto termine il concessionario è automaticamente discaricato.

Gli Ispettorati, invece, al fine di darsi scarico contabile delle somme relative dovranno verificare, prima di emanare apposito provvedimento formale, anche:

- per le entrate tributarie: la decorrenza del termine di prescrizione decennale, l'inesistenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferiti allo stesso debitore nonché una valutazione di non economicità della riscrittura, secondo quanto stabilito con un decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 112/99;
- per le altre entrate (specificamente per quelle sanzionatorie): la decorrenza del termine prescrizione propria del credito relativo e l'assenza di comunicazioni degli uffici dell'Anagrafe tributaria sull'esistenza di ulteriori beni aggredibili.

Va da sé che le comunicazioni in ordine alla modificata situazione patrimoniale del debitore costituiscono titolo per la riscrittura a ruolo delle somme.

Si rappresenta, infine, che per quanto concerne la remunerazione dei concessionari, è stato emanato il decreto ministeriale 4 agosto 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario n° 138, alla G. U. n° 201 del 29 agosto u.s.) che individua l'aggio da versare ai medesimi sia a titolo di anticipazione che di saldo.

Si fa riserva di comunicare istruzioni al riguardo sulla base di quanto comunicherà il Dipartimento delle Entrate, all'uopo interessato.